

TAR Cagliari 02/02/1999 n. 143

legge 109/94 Articoli 30 - Codici 30.2

Ai sensi dell'art. 30 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, come modificato dall'art. 8 quinquies della legge 2 giugno 1995 n. 216, la garanzia prestata quale cauzione per la partecipazione a gara per l'aggiudicazione di contratti della Pubblica amministrazione mediante semplice assegno bancario non soddisfa l'esigenza di certezza di soddisfazione del credito dell'Amministrazione stessa in quanto il suo stacco non fornisce alcuna certezza circa la sua onorabilità al momento dell'incasso.